

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 10/EI

A lista d'inoltro

protocollo n. 7645/1.5.3
Udine, 6 maggio 2010

TRASMESSA SOLO VIA FAX

oggetto: **Elezioni amministrative del 16 e 17 maggio 2010** – Operazioni di votazione, di scrutinio e di attribuzione dei seggi.

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative, si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e di attribuzione dei seggi, **invitando i comuni a trasmettere ai presidenti degli Uffici di sezione quanto di seguito esposto, con riferimento ai seguenti punti:**

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;*
4. *voto domiciliare;*
5. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
6. *operazioni successive alla votazione;*
7. *schede contenenti voti contestati non attribuiti;*
8. *operazioni di attribuzione dei seggi nei comuni con una sola sezione elettorale;*
9. *operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.*

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 299/2000, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere, gli uffici elettorali comunali devono assicurare l'apertura come segue:

- **da martedì 11 maggio sino a sabato 15 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 19.00**
- **domenica 16 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 22.00**
- **lunedì 17 maggio, dalle ore 07.00 alle ore 15.00.**

Si ricorda, con riferimento al caso di smarrimento della tessera, che con circolare n. 09/07 del 21 marzo 2007 il Ministero dell'interno ha espresso l'avviso che la denuncia agli organi di pubblica sicurezza non sia elemento necessario per ottenere il nuovo documento, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva. La medesima procedura semplificata è applicabile anche nel caso in cui l'elettore che ha trasferito la propria residenza non possa restituire al comune di nuova iscrizione la tessera elettorale per averla smarrita.

In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestazione del sindaco, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, tuttavia, consentendo il voto soltanto nella singola consultazione, deve prodursi solo in casi assolutamente straordinari, essendo preferibile il rilascio del duplicato, che costituisce invece un documento permanente.

2. – Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione

Al fine di facilitare l'affluenza ai seggi, nei giorni della votazione i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto (articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

I comuni inoltre organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

3. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 49/2008, fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, i commi 2 e 3 del citato articolo 1 dettano le seguenti disposizioni:

- il presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto dell'elettore, invita lo stesso a consegnare le apparecchiature di cui sia in possesso;
- le apparecchiature depositate sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto;
- della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4 – Voto domiciliare

La legge n. 46/2009 ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006 prevedendo il diritto al voto domiciliare, oltre che per gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, anche per gli **elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità**.

Sabato 15 maggio le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un **bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l'avvenuta espressione del voto**.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il presidente aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti delle liste che ne hanno fatto richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l'altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco e il bollo di sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione.

L'avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell'Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta e, una volta riportate presso l'Ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali e nel registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero delle tessere elettorali, tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analogha attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione;
- annotare nel registro (maschile e femminile) il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato a domicilio.

Gli elenchi trasmessi dal sindaco e utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nella busta da trasmettere, prima dello scrutinio, al tribunale o alla sezione distaccata competente.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono verbalizzate nell'apposito verbale (mod. 6/1-C). La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nell'ambito territoriale della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (paragrafi 4. e 5. del verbale: elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

Il modello del verbale, che verrà inviato via e-mail, dovrà essere riprodotto dal comune nelle quantità necessarie.

5. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione alla possibile presenza di candidati con lo stesso cognome, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di prevenire il sorgere di contestazioni nella fase dello scrutinio o di contenziosi in sede giurisdizionale.

Innanzitutto, si tenga conto che la soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (articolo 54 del d.P.R. 570/1960);

- la validità del voto deve essere ammessa ogniqualvolta è possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (articoli 64 e 69 del d.P.R. 570/1960);
- la preferenza deve essere espressa con la chiarezza necessaria a distinguere il candidato prescelto da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 57 del d.P.R. 570/1960).

Per quanto riguarda in particolare il voto di preferenza in presenza di candidati con lo stesso cognome, è utile riassumere gli orientamenti giurisprudenziali formatisi negli anni:

- il caso di identità di cognome tra candidati di liste diverse non comporta particolari problemi. In questo caso, infatti, la preferenza espressa con il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- invece, **in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, l'elettore deve esprimere la preferenza indicando sia il cognome che il nome del candidato preferito** (Consiglio di Stato – Sezione VI, 13 ottobre 1993, n. 726);
- inoltre, se nella stessa lista sono compresi candidati che, oltre allo stesso cognome, hanno anche lo stesso nome, l'elettore deve indicare il cognome, il nome e la data di nascita del candidato preferito (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291).

Per quanto riguarda l'indicazione del soprannome del candidato da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (Tar Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

6. – Operazioni successive alla votazione

Lunedì 17 maggio, dichiarata chiusa la votazione, l'ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio. Concluse le operazioni di riscontro, iniziano le operazioni di scrutinio.

7. – Schede contenenti voti contestati non attribuiti

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando il Presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto, riportando la propria decisione sul verbale.

Per quanto riguarda la registrazione di tali voti nelle tabelle di scrutinio, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

8. – Operazioni di attribuzione dei seggi nei comuni con una sola sezione elettorale

Nei comuni con una sola sezione elettorale (Barcis e Visco), ultimato lo scrutinio, l'Ufficio di sezione compie le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Le relative operazioni sono descritte nelle *“Istruzioni per la compilazione del verbale”* e vengono registrate nei paragrafi 29 e seguenti del verbale dell’Ufficio di sezione.

9. – Operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni

Come noto, nei comuni sino a 15.000 abitanti e con più di una sezione elettorale le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni.

L’articolo 67, primo comma, del d.P.R. n. 570/1960 dispone che il martedì successivo alla votazione, o al più tardi alle ore 8.00 del mercoledì, il presidente della prima sezione del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni del comune.

Al riguardo, si ritiene che sia possibile anticipare le operazioni dell’Adunanza al lunedì sera, al termine delle operazioni di scrutinio, purché ne venga data adeguata pubblicità nei tempi e nei modi ritenuti più idonei. Si consideri, infatti, che gli elettori del comune possono assistere alle operazioni dell’Adunanza e pertanto debbono essere adeguatamente informati sui tempi di riunione dell’ufficio.

Per quanto concerne il luogo di riunione dell’Adunanza, si ritiene che, benché di norma lo stesso coincida con la sede della prima sezione, nulla vieta che possa trattarsi anche di locali diversi. In particolare, nel caso in cui l’Adunanza decida di avvalersi delle procedure informatizzate predisposte dallo scrivente Servizio elettorale in collaborazione con l’Insiel S.p.a., il luogo di riunione dovrà necessariamente essere attrezzato con un computer collegato alla rete e a una stampante.

Si segnala, infine, che se l’Adunanza sceglie di non avvalersi delle procedure informatizzate, dovrà essere compilato il tradizionale verbale cartaceo. Il modello del verbale, in formato *“Pdf”*, è pubblicato nel *“Portale delle autonomie locali”*, alla pagina *“Elezioni amministrative 2010/Istruzioni per l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti”*. Nella stessa pagina è stata inserita anche la pubblicazione *“Operazioni dell’Adunanza dei presidenti e dell’Ufficio centrale”*, nella quale vengono illustrate le singole operazioni da compiere.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
f.to dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d’inoltro

A:	Presidenza della Regione - Ufficio stampa
Sindaci, Vicesindaci dei Comuni interessati alle elezioni	Udine
	Trieste
e, p.c.:	URP
Ministero dell’interno	Gorizia
Direzione centrale dei servizi elettorali	Pordenone
Prefetture – U.T.G. di:	Tolmezzo
Pordenone	Trieste
Udine	Udine